

AMBITO DEL POTERE SANZIONATORIO CAMERALE

L'art. 43 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 ha disposto **il trasferimento del potere sanzionatorio in materia di Made in Italy alle Camere di Commercio** aggiungendo il comma 49-quater all'art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350. Tale norma stabilisce che "Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 49-bis."

Tale norma ha ipotizzato la fattispecie di "**fallace indicazione dell'uso del marchio**" che si ha quando viene fatto *uso di un marchio (di fabbrica), da parte del titolare o di chi ha acquistato mediante contratto di licenza il diritto di sfruttarlo commercialmente, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.*

Con la **Nota del 6 agosto 2012, Prot. 173529** il MISE ha fornito ulteriori chiarimenti e indicazioni operative al fine di consentire alle Camere di Commercio lo svolgimento di tale nuova attribuzione sanzionatoria in modo uniforme.

In base alla suddetta circolare è stato chiarito quanto segue:

1) l'individuazione del luogo in cui è stata commessa la violazione al fine di individuare la Camera di Commercio competente territorialmente a ricevere il rapporto è costituita dal **luogo in cui è stata accertata l'infrazione**, secondo l'interpretazione fornita in materia dalla Corte di Cassazione;

2) le Camere di Commercio, quali autorità titolate a ricevere il rapporto della violazione accertata dall'organo accertatore ai sensi dell'art. 17 L. 689/81, sono altresì competenti ad adottare la **confisca** (normalmente obbligatoria salvo le eccezioni previste) prevista dall'art. 4, comma 49-ter della L. n. 350/2003 e a decidere sulla **opposizione al sequestro** disposto dall'organo accertatore;

4) le innovazioni normative di cui alla norma in oggetto decorrono a partire dal **26 giugno 2012**: data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2012. Dopo questa data, quindi, i rapporti relativi alle violazioni accertate ai sensi dell'art. 4 comma 49-bis devono essere trasmessi alla Camera di Commercio competente per la provincia in cui l'organo accertatore ha proceduto alla contestazione della violazione.

5) i procedimenti in corso alla data del 26 giugno 2012, incardinati presso l'organo precedentemente competente (vale a dire il MISE – Direzione generale per la politica commerciale internazionale) saranno decisi dalla Camera di Commercio territorialmente competente in ragione del principio *tempus regit actum*, a condizione che lo stesso dipartimento ministeriale non abbia già adottato la relativa ordinanza. A tale fine la succitata Direzione trasmette alle CCIAA competenti i fascicoli relativi ai

procedimenti in corso per i quali il Ministero dello sviluppo economico abbia ricevuto il rapporto ex art. 17 della L. 689/81.

Analoga competenza camerale è stabilita per i procedimenti pendenti relativi alle opposizioni al sequestro non decise dal Ministero entro la data di cui sopra.